

**REGOLAMENTO  
DEL COMMERCIO  
AL DETTAGLIO SU  
AREE PUBBLICHE**

**(D.Lgs. 31.03.1999 n. 114 e L.R. 2/02/2010 n. 6)**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20 dicembre 2002, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27 novembre 2013, con deliberazione n. 58 del 26 novembre 2015, con deliberazione n. 5 del 10 marzo 2016 e con deliberazione n. 50 del 19 dicembre 2016.

# **SOMMARIO**

## ***TITOLO I***

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Esercizio dell'attività
- Art. 4 – Normativa igienico-sanitaria

## ***TITOLO II***

### **IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO**

- Art. 5 – Posteggi liberi da assegnare in concessione
- Art. 6 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 – Sub-ingresso
- Art. 8 – Tipologie merceologiche
- Art. 9 – Cessazione dell'attività
- Art. 10 – Limiti all'esercizio dell'attività
- Art. 11 – Mercato settimanale
- Art. 12 – Assegnazione dei posteggi liberi – spunta
- Art. 13 – Regolazione della circolazione veicolare
- Art. 14 – Pulizia dell'area mercatale
- Art. 15 – Concessione ed occupazione di suolo pubblico
- Art. 16 – Funzionamento del mercato

## ***TITOLO III***

### **IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

- Art. 17 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 18 – Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività
- Art. 19 – Orari di svolgimento dell'attività
- Art. 20 – Sub-ingresso
- Art. 21 – Cessazione dell'attività

## ***TITOLO IV***

### **FIERE e SAGRE**

- Art. 22- Fiere e sagre – Disciplina
- Art. 23 - Calendario regionale delle fiere e delle sagre
- Art.24 - Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre
- Art. 25. Modalità di svolgimento e durata delle sagre
- Art. 26 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti
- Art. 27 - Aree destinate alla fiera.
- Art. 28 - Autorizzazione per operare nella fiera
- Art. 29 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Art. 30 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 31 – Sub-ingresso e Cessazione dell'attività.

## ***TITOLO V***

### **MERCATI STRAORDINARI**

Art. 32 – Disciplina – rinvio

## ***TITOLO VI***

### **CESSIONI VOLONTARISTICHE**

Art. 33. Cessioni a fini volontaristici

Art. 35. Mercì oggetto di cessione

Art. 36. Individuazione delle aree

Art. 37. Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

Art. 38. Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

Art. 38 bis. Occasionalità delle attività

## ***TITOLO VI***

### **SANZIONI**

Art. 39 – Sanzioni pecuniarie

Art. 40 – Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio

Art. 41 – Revoca dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio

Art. 42 – Divieto di rinnovo o subentro

Art. 43 – Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante itinerante

Art. 44 – Revoca dell'autorizzazione al commercio ambulante itinerante

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1999 n. 114 e in attuazione della L.R. 2/02/2010, n°6.

#### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per *aree pubbliche*: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - c) per *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - d) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - e) per *mercato straordinario* si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari, senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio;
  - f) per *presenze in un mercato o in una fiera*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività;
  - g) per *presenze effettive in un mercato o in una fiera*: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
  - h) per *operatore* si intende il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
  - i) per *spunta* si intende l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato.

- j) per *spuntisti* si intendono gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato di Vimercate, e partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli operatori.
- k) Per *calendario regionale delle fiere e delle sagre* si intende: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- l) Per *fiera* si intende la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.
- m) Per *sagra* si intende una manifestazione temporanea su area pubblica, comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità ed all'aggregazione comunitaria in cui si a presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva (la definizione comprende manifestazioni religiose, tradizionali, culturali, eventi locali straordinari, manifestazioni sportive ecc.) indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.
- n) Per *attrezzature* si intendono: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita ed ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.
- o) Per *cessione a fini solidaristici* si intendono le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'art. 35 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs.460/97. Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.

### **Art. 3 – Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1999 n. 114.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

#### **Art. 4 – Normativa igienico-sanitaria**

1. Nello svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario di cui alla vigente normativa di legge e di regolamento e in particolare, per quanto attiene la vendita di prodotti alimentari, di cui all'Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002 (pubblicata sulla G.U. n. 114 del 17.05.2002), nonché quelle disposte dall'A.S.L. territorialmente competente o da regolamenti o disposizioni comunali.
2. Le norme sulla sicurezza a tutela dei lavoratori e dell'incolumità pubblica vigenti nell'ordinamento giuridico e le loro modifiche ed integrazioni sono qui richiamate integralmente ed è fatto obbligo agli operatori di rispettarle scrupolosamente.

**TITOLO II**  
**IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO**

**Art. 5– Posteggi liberi da assegnare in concessione**

1. Il Comune trasmette mensilmente alla Regione i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma, gli interessati presentano al Comune domanda di rilascio dell'autorizzazione comunale, con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
3. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
  - a) i propri dati anagrafici (nome/cognome, luogo e data di nascita, residenza). Nel caso di società occorre dichiarare: la ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante e la carica sociale ricoperta;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
  - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
  - e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, le caratteristiche del posteggio chiesto in concessione (numero, superficie, settore);
  - f) il settore o i settori merceologici.
4. Nella formulazione della graduatoria, da pubblicarsi entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
  - b) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
  - c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.A parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della stessa. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante; per quelle consegnate direttamente al Comune il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo.
5. Contro la graduatoria di cui al precedente comma è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio comunale.

**Art. 6 – Rilascio dell'autorizzazione**

1. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo, commi 4 e 5, e in esecuzione della stessa, è rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita, contestualmente alla concessione del relativo posteggio.
2. L'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi.

## **Art. 7 – Subingresso**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con obbligo a volturla. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
3. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività e non comunichi al Comune l'avvenuto subingresso entro 4 mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni, concedibile in caso di comprovata necessità.
4. Il subentrante per causa di morte che non è in possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo ha comunque facoltà a continuare, a richiesta e a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che entro un anno da tale data acquisisca i predetti requisiti e comunichi al Comune la prosecuzione dell'attività chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa.

## **Art. 8 – Tipologie merceologiche**

1. Le tipologie merceologiche delle attività sono quelle indicate nella planimetria generale di localizzazione dei posteggi del mercato.
2. Le re-intestazioni di concessioni a seguito di sub ingresso potrà essere effettuata solo per tipologie merceologiche conformi alla suddetta planimetria generale
3. L'assegnazione dei posteggi agli spuntisti potrà essere effettuata solo per tipologie merceologiche conformi alla suddetta planimetria generale.
4. La planimetria generale di localizzazione dei posteggi del mercato può motivatamente essere modificata dall'A.C. con la procedura prevista per le modifiche dei regolamenti.

## **art. 9 – Cessazione dell'attività**

1. La cessazione dell'attività è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività, con contestuale restituzione dell'autorizzazione.



## **Art. 10 – Limiti all'esercizio dell'attività**

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 7 non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
2. Limitazioni temporali all'esercizio dell'attività possono essere stabilite dal Comune nei casi di indisponibilità dell'area mercatale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.

## **Art. 11 – Mercato settimanale**

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di venerdì, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata, composta da n. 199 posteggi.

Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 6.00.

Dalle ore 7.00 alle ore 13.00 non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti; questi ultimi, però, possono accedere solo entro le ore 9.00.

Alle ore 13,45 tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.

2. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati da segni/chiodi. Il camion e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni/chiodi.

I camion che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 0,50 e m. 1,50 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2, misurata nella parte più bassa.

3. E' fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
5. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.
6. E' vietato l'uso dei generatori elettrici a combustibile. Gli Operatori devono allacciarsi alla rete pubblica attraverso i Pilomat messi a disposizione dal Comune. I Pilomat possono essere consegnati ed utilizzati dagli Operatori solo previo convenzionamento con il Comune. A titolo transitorio e di prima applicazione della presente disposizione la piena operatività dell'articolo avrà inizio dal giorno di stipula della prima convenzione tra il Comune e gli Operatori di Via De Castilia.
7. Nel caso in cui il 3 agosto cadesse di venerdì, il mercato settimanale non si svolgerà per concomitanza con la Fiera di Santo Stefano. Il giorno perso verrà recuperato in

una domenica da concordarsi con l'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno dello stesso anno.

#### **Art. 12 – Assegnazione dei posteggi liberi – spunta**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 9.00 sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

#### **Art. 13 – Regolazione della circolazione veicolare**

1. Allo scopo di garantire la sicurezza e la tranquillità degli operatori e degli utenti, l'area mercatale è interdetta, con ordinanza del responsabile del servizio competente, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, fatta eccezione per i veicoli utilizzati dagli operatori e strettamente connessi nell'attività di vendita, salvo deroga.

#### **Art. 14 – Pulizia dell'area mercatale**

1. I commercianti di generi alimentari devono raccogliere i rifiuti derivanti dalla propria attività negli appositi contenitori per la frazione umida messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e lasciare il posteggio pulito. Non è consentito smaltire la frazione umida posizionandola all'interno delle cassette o dei cartoni, è necessario separare i rifiuti secondo le regole per la raccolta differenziata in vigore nel Comune di Vimercate.
2. Agli operatori alimentaristi e non alimentaristi è consentito accatastare i contenitori usati per confezionare merci (cassette in legno, plastica dura, carta e cartoni, imballaggi in plastica ecc.), purché vuoti e accatastati in perfetto ordine e per tipologia, secondo le regole per la raccolta differenziata in vigore nel Comune di Vimercate.
3. I commercianti di pesce devono :
  - provvedere ad attenuare l'odore derivante dallo scarico a terra dell'acqua che è stata a contatto con il pesce utilizzando idonei prodotti deodoranti/disinfettanti, che devono essere utilizzati nell'area del posteggio e nei tombini adiacenti il posteggio;
  - evitare lo sgocciolamento diretto dell'acqua di conservazione del pesce sul suolo che deve essere protetto adeguatamente.

## **Art. 15 – Concessione ed occupazione di suolo pubblico**

1. Il canone di concessione e la tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani devono essere corrisposti al Comune con le modalità ed i tempi prescritti dagli appositi Regolamenti.

## **Art. 16 – Funzionamento del mercato**

1. Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguenti disposizioni:
  - rispetto delle norme igienico-sanitarie;
  - rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
  - è vietato adottare sistemi di vendita che arrechino disordini sul mercato;
  - è vietato detenere materie che siano causa di cattive e nocive esalazioni;
  - è vietato utilizzare apparecchi sonori, salvo per musica con volume sonoro minimo;
  - è vietato appendere merci ai margini degli ombrelloni o delle tende al di fuori dei segni/chiodi delimitatori del posteggio;
  - è vietato depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale;
  - è vietato danneggiare, in qualsiasi modo, il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche, le aiuole;
  - è vietato collocare tende o merci in modo da intralciare, ingombrare o danneggiare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico e gli spazi di rispetto tra i posteggi.

**TITOLO III**  
**IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

**Art. 17 – Rilascio dell'autorizzazione**

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante deve inoltrare al Comune di residenza, o in quello dove la società ha sede legale, apposita domanda in bollo, nella quale dichiara:
  - a) i propri dati anagrafici (nome/cognome, luogo e data di nascita, residenza). Nel caso di società occorre dichiarare: la ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante e la carica sociale ricoperta;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
  - d) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
  - e) il settore o i settori merceologici.
2. Il Dirigente del Settore competente, effettuati gli accertamenti ed i controlli di competenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione. La domanda si intende comunque accolta qualora il Dirigente non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa (attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo). Al medesimo operatore commerciale non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.

**Art. 18 – Condizioni e limiti dell'esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di cui alla lettera A dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1644.
2. Nelle aree del territorio comunale ove è consentito l'esercizio dell'attività, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, per un tempo non superiore ad un'ora, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
3. Agli operatori è fatto divieto di:
  - a) collocare sul suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili);
  - b) utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia che rechino disturbo alla quiete pubblica;
  - c) abbandonare sull'area utilizzata per l'attività di vendita qualsiasi tipo di rifiuto (solido o liquido).
4. Agli operatori è fatto obbligo di avere al seguito l'autorizzazione amministrativa rilasciatagli dal Comune competente, che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti è interdetto fino ad una distanza di 500 metri.
6. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

#### **Art. 19 – Orari di svolgimento dell'attività**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:  
A – Periodo invernale (1 ottobre/31 marzo): dalle ore 8.00 alle ore 22.00  
B – Periodo estivo (1 aprile/30 settembre): dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

#### **Art. 20 – Sub-ingresso**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114. La re-intestazione dell'autorizzazione è effettuata dal Comune di residenza del subentrante, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.03.2000 n. 15.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
3. Il subentrante deve comunicare al Comune l'avvenuto sub-ingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovate necessità.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione di cui al comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.
5. Il mancato rispetto dei termini prescritti dai precedenti commi comporta automaticamente la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

#### **Art. 21 – Cessazione dell'attività**

1. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione.

**TITOLO IV\***  
**FIERE e SAGRE**

**Art. 22- Fiere e sagre – Disciplina**

Alle sagre si applicano le norme seguenti e quelle stabilite per le fiere, in quanto compatibili, salvo diversamente disposto da specifico bando o provvedimento dirigenziale.

Il dirigente può delegare l'organizzazione delle sagre a comitati promotori locali e senza scopo di lucro, purché essi operino nel rispetto della normativa statale, regionale e comunale vigente in materia.

E' vietato l'uso di generatori a combustibile. E' consentito l'uso di Inverter.

**Art. 23 - Calendario regionale delle fiere e delle sagre**

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, il comune redige ed approva un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.

2. Per la predisposizione dell'elenco, gli organizzatori devono depositare l'istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra entro il 31 ottobre e il Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, redige l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo.

3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro dieci giorni :

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- h) programma di massima della manifestazione;
- g) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

4. Prima dell'inizio della sagra andrà prodotta al comune idonea fidejussione (o deposito cauzionale o assegno circolare) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

5. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra.

6. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

7. Devono essere inserite nell'elenco di cui al comma 1 anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.

8. L'elenco annuale di cui al comma 1 è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.

#### **Art.24 - Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre**

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal comune, sentita la commissione comunale competente, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare dette difficoltà.

#### **Art. 25. Modalità di svolgimento e durata delle sagre**

1. Gli organizzatori delle fiere e sagre devono presentare istanza al comune territorialmente competente nel termine stabilito dal Comune.

2. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.

3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;

b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);

c) anni di svolgimento della sagra;

d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;

e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

4. Il comune, previa adeguata motivazione e, se necessario, suddividendo il territorio in apposite aree omogenee, può stabilire la durata massima delle sagre e un eventuale periodo di intervallo tra ciascuna di esse.

5. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:

a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.

b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, in misura adeguata;

c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

6. Il comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.

7. Lo svolgimento delle attività non deve arrecare alcun danno o pregiudizio funzionale o estetico alla fruizione di beni di tipo storico, archeologico, architettonico, artistico e ambientale esistenti nel territorio del Comune

### **Art. 26 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti**

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

### **Art. 27 - Aree destinate alla fiera.**

Il consiglio comunale delibera l'istituzione di nuove fiere di natura locale, la soppressione e lo spostamento definitivo di sede delle fiere esistenti nel rispetto delle indicazioni regionali, sentita la commissione consultiva, e ne delibera l'area di svolgimento sul territorio comunale.

Il Dirigente può stabilire che tutte le aree o parte di esse siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, sentita la commissione consultiva, inserendo tali previsioni nel bando.

Il dirigente determina lo spostamento di sede temporaneo delle fiere, nonché la loro sospensione, sentita la commissione consultiva.

Spetta al dirigente, sentita la Commissione consultiva, stabilire l'orario di svolgimento, la disciplina e l'organico delle fiere, attraverso bando pubblico, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale vigente.

### **Art. 28 - Autorizzazione per operare nella fiera**

Le domande per la partecipazione alle fiere devono essere presentate nelle modalità e nei termini indicati nel relativo bando.

In ordine alla presentazione fa fede la data di protocollazione della domanda.

La durata della concessione del posteggio nelle fiere è indicata nel bando.

Il posteggio viene assegnato d'ufficio, mediante sorteggio, in base alla graduatoria concernente la tipologia merceologica cui il posteggio è destinato.

I posteggi vengono assegnati partendo da quelli posti in posizione centrale, procedendo in base alle misure e a parità di misura, procedendo dal centro verso la periferia.

Il Comune comunica a ciascun richiedente:

- il numero assegnato in graduatoria;
- l'ammissione o meno alla fiera (in relazione al punteggio attribuito ed ai posti disponibili);
- le modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico e relativo importo, numero del posteggio e sua ubicazione.
- ogni altra informazione prevista dal bando.

### **Art. 29 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria**

Per la formazione della graduatoria delle fiere si dovranno applicare i seguenti criteri:

1. in prima istanza verrà considerato il maggiore numero di presenze nella fiera, sul posteggio per il quale viene fatta richiesta di assegnazione e risultante agli atti del Comune;
2. in secondo luogo la maggior presenza nella fiera, in altri posteggi, e risultante agli atti del Comune.



3. In subordine verrà considerata l'anzianità di iscrizione del soggetto richiedente al Registro delle Imprese.
4. A parità di titoli di priorità si considera la data e il numero di protocollo della domanda.

Sono valutabili solo i titoli che si riferiscono all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

Un soggetto non può presentare più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera anche se titolare di più autorizzazioni.

Per il riconoscimento della presenza ad una fiera, ai fini della graduatoria, è obbligatoria la presenza dell'operatore per tutta la durata dell'iniziativa.

Per esigenze specifiche della singola fiera o di promozione del territorio, il dirigente può disporre nel bando ulteriori criteri di selezione degli operatori e ulteriori oneri a carico dei partecipanti (ulteriori rispetto a quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, per lo smaltimento dei rifiuti e per il consumo eventuale di energia elettrica).

#### **Art. 30 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

I posteggi non occupati dagli assegnatari, sono assegnati sul posto, dal personale incaricato, nel rispetto della graduatoria per genere, non appena terminate le operazioni di montaggio delle attrezzature.

In caso di esaurimento della graduatoria per genere si procede con la graduatoria generale per tipologia (alimentare/non alimentare) o secondo le modalità specifiche individuate dal bando.

Il dirigente nel singolo bando ha la facoltà di stabilire che non siano ammesse né la spunta, né le migliori.

#### **Art. 31 – Sub-ingresso e Cessazione dell'attività.**

Per il sub-ingresso e la cessazione si applicano le norme seguenti, salvo che tali argomenti non siano disciplinati diversamente dal bando.

Il subentrante deve svolgere un'attività tra quelle ammesse nel bando con cui è stato assegnato il posteggio al cedente.

In caso di cessazione dell'attività da parte di un soggetto titolare di concessione pluriennale per la partecipazione ad una fiera, il posteggio viene assegnato con bando per la fiera dell'anno successivo come posto vacante; la concessione messa a bando avrà la durata residua della concessione del soggetto cessato.

(\*Titolo aggiunto in attuazione delle disposizioni contenute nella DGR X/5519/2016)

## **TITOLO V MERCATI STRAORDINARI**

#### **Art. 32 – Disciplina – rinvio**

I mercati straordinari, previa consultazione della Commissione comunale per il Commercio su aree pubbliche, sono autorizzati con provvedimento dirigenziale, e, ove svolti in occasione di festività o eventi ricorrenti, possono essere autorizzati fino a successivo provvedimento di sospensione o cessazione.

Si applica la disciplina prevista per il mercato settimanale, salvo norme specifiche contenute nel bando o nel provvedimento dirigenziale, o nella normativa statale, regionale e comunale vigente in materia.

**TITOLO VI\***  
**CESSIONI VOLONTARISTICHE**

**Art. 33. Cessioni a fini volontaristici**

Le disposizioni che seguono integrano quanto previsto dall'articolo 29 bis, comma 2 della l.r. 6/2010 relativamente al Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici.

Le attività di cui al presente titolo, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della l. 241/90. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
- b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

**Art. 34. Soggetti**

1. Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

**Art. 35. Mercì oggetto di cessione**

1. Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:
  - prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
  - prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

**Art. 36. Individuazione delle aree**

1. Il comune, individua le aree pubbliche da destinarsi all'esercizio delle attività di cui all'art. 33, nelle piazze e nelle vie del centro storico maggiormente rappresentativi per il settore commercio su aree pubbliche, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, così da evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua. Il comune tiene anche conto dell'opportunità di indirizzare le attività verso aree dove già si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali (ospedali, scuole, uffici, alberghi, ecc.), con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali.

**Art. 37. Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico**

1. Gli enti che intendono svolgere le attività di cui all' art. 33, devono segnalare al

Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui all'art. 34;

b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità. In ottemperanza al presente comma, per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 241/90.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente.

3. In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;

- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima in 20 m rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici;

- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);

- data, orario e finalità dell'iniziativa;

- tipo di merce offerta in cessione;

- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;

- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

4. In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Il comune determina il numero massimo annuale di iniziative sul suo territorio nel numero di 52. Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

5. Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall'art. 34 e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui all'art. 36, nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

6. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 3. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

7. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente paragrafo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

### **Art. 38. Caratteristiche delle postazioni su area pubblica**

1. Il comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

2. L'attività di cui al paragrafo I deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui alla precedente comma 5, dell'articolo 35. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

3. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

5. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

### **Art. 38 bis. Occasionalità delle attività**

1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo che la stessa non costituisca l'unica area individuata nel comune per tali attività, oppure qualora sussistano accordi tra varie organizzazioni e il comune per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo comune.

2. Il comune, promuove l'avvicendamento nelle stesse di diverse tipologie di prodotti. A tal fine, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

4. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

(\*Titolo aggiunto in attuazione delle disposizioni contenute nella DGR X/5061/2016)

**TITOLO VII**  
**SANZIONI**

**Art. 39 – Sanzioni pecuniarie**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla legge regionale o da altre leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le modalità sotto riportate: .

VIOLAZIONE ACCERTATA	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Autorizzazione non originale (per spuntisti)	€75,00	€500,00
L'Operatore occupa un posteggio diverso da quello risultante dalla propria concessione	€100,00	€600,00
Vendita nel mercato di prodotti diversi da quelli autorizzati	€75,00	€500,00
Ingresso nell'area mercatale prima dell'orario prescritto	€75,00	€500,00
Non lasciare libero il posteggio entro l'orario prescritto	€75,00	€500,00
Sconfinamento rispetto alle misure del posteggio assegnato (con i banchi, con merce per terra o sui banchi, con merce appesa alle tende o agli ombrelloni, con scatoloni o altro, collocare tende o merci in modo da intralciare, ingombrare o danneggiare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico e gli spazi di rispetto tra i posteggi)	€75,00	€500,00
Posteggio in cui non è stata effettuata correttamente la raccolta differenziata	€25,00	€300,00
Posteggio che al momento del passaggio della spazzatrice risulta sporco (presenza di residui di alimenti o di carte, cartoni, oggetti vari non riposti negli appositi contenitori o ordinatamente accatastata sul marciapiede retrostante)	€25,00	€300,00
Posteggio utilizzato per la vendita del pesce non adeguatamente disinfettato e deodorato.	€25,00	€300,00
Utilizzo di generatori elettrici a combustibile	€75,00	€500,00

**Art. 40 – Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio**

1. In caso di **violazioni di particolare gravità** o di **recidiva**, il Dirigente del Settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.
2. Si considerano **violazioni di particolare gravità**:
- a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
  - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La **recidiva** si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

#### **Art. 41 – Revoca dell'autorizzazione/concessione al commercio ambulante con posteggio**

1. L'autorizzazione/concessione viene revocata:

##### **I - qualora venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:**

- a) il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
- c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

##### **II - Nei casi previsti dall'art. 12 del “Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche”:**

“Sono causa di decadenza dalla concessione/autorizzazione :

- 1) la violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- 2) la violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- 3) il mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.”

**III - In caso di reiterazione del provvedimento sanzionatorio nei confronti dello stesso operatore.** La reiterazione si configura quando il titolare della autorizzazione/concessione, o il suo avente causa, viene sanzionato cinque volte nello stesso anno solare per una o più delle infrazioni sopra riportate o di quelle di cui all'art. 39, anche se ha provveduto al pagamento delle sanzioni mediante oblazione.

##### **IV - In caso di violazione di uno o più delle prescrizioni contenute nel Disciplinare d'oneri, allegato alle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.**

2. Il Dirigente del Settore competente può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato,

non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore ove ciò sia possibile.

3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Dirigente del Settore competente e trasmesso all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

#### **Art. 42 – Divieto di rinnovo o subentro**

Il rinnovo della concessione/autorizzazione, o il subentro nella concessione/autorizzazione non può avere luogo se l'operatore che chiede il rinnovo o il subentro non è in regola con il versamento del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa rifiuti per ciascuno dei posteggi di cui è concessionario nel Comune di Vimercate.

#### **Art. 43 – Sospensione dell'autorizzazione al commercio itinerante**

1. In caso di **violazioni di particolare gravità** o di **recidiva**, il Dirigente del Settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni di calendario.
2. Si considerano **violazioni di particolare gravità**:
  - a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 (un terzo) della superficie autorizzata;
  - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La **recidiva** si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

#### **Art. 44 – Revoca dell'autorizzazione al commercio itinerante**

L'autorizzazione di cui al precedente art. 17 viene revocata qualora venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il titolare sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a 3 mesi;
- c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

## **ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 20 dicembre 2002, n. 85, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 30 dicembre 2002 al 14 gennaio 2003; è stato modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27 novembre 2013, pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10 dicembre al 25 dicembre 2013.

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 58 del 26 novembre 2015, pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 2 dicembre al 17 dicembre 2015.

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 10 marzo 2016, pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 16 al 31 marzo 2016.

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 19 dicembre 2016, pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017.

## **ESECUTIVITA' e PUBBLICAZIONE**

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10 gennaio 2003 al 25 gennaio 2003..

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10 dicembre al 25 dicembre 2013 ed è divenuto esecutivo il 26 dicembre 2013.

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 4 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016 (reg. n. 1570) ed è divenuto esecutivo il 20 dicembre 2015.

Il presente regolamento, come modificato, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 16 marzo 2016 al 15 aprile 2016 (reg. n. 359) ed è divenuto esecutivo il 1° aprile 2016.

Il presente regolamento, come modificato, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 27 dicembre 2016 al 26 gennaio 2017 (reg. n. 1880) ed è divenuto esecutivo il 12 gennaio 2017.